

Regolamento sui contributi dell'Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

1. Introduzione

- 1.1. Il presente regolamento fissa gli obblighi contributivi dei membri dell'associazione.
- 1.2. Conformemente alla decisione esecutiva presa in occasione del congresso del 18 giugno 2019, a partire **dall'esercizio 2020** l'Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri applica le seguenti aliquote:
- il contributo di base (vedere capoverso 2);
 - il contributo a panissimo (vedere capoverso 3);
 - il contributo sulla massa salariale (vedere capoverso 4).
- 1.3. Le aliquote sono valide finché non è presa una nuova decisione da parte del congresso (per il contributo di base e il contributo sulla massa salariale), rispettivamente da parte del comitato centrale (per il contributo a panissimo). Il contributo sulla massa salariale vale tuttavia almeno per la durata del CCL 2019 e del CCL 2025 con obbligatorietà generale.

2. Contributo di base

- 2.1 Ogni membro versa annualmente un contributo di base di CHF 550.– (rimane riservato il capoverso 2.2).
- 2.2 Per i membri senza attività commerciale il contributo di base si riduce a CHF 25.–, eccezion fatta per le società puramente immobiliari (senza attività commerciale) e le agenzie postali (senza attività commerciale).
- Le società immobiliari pagano un contributo di base annuo di CHF 250.–.
 - Le agenzie postali sono completamente esentate dal versare il contributo.

3. Contributo a panissimo

- 3.1 Ogni membro versa annualmente un contributo per l'abbonamento a panissimo di CHF 75.–. Non è possibile essere membro dell'associazione senza essere abbonato alla rivista.
- 3.2 Il comitato centrale può decidere di modificare il contributo a panissimo.

4. Contributo calcolato sulla massa salariale

Calcolo dei contributi; importo dei contributi

- 4.1. Ogni membro *DFO versa annualmente un contributo sulla massa salariale. Il contributo sulla massa salariale ammonta annualmente all'importo seguente:

Massa salariale assoggettata all'AVS [in CHF]	Contributo sulla massa salariale
fino a CHF 250'000.–	CHF 300.– (forfettario) (contributo minimo sulla massa salariale)
da CHF 250'000.– a CHF 11'000'000.–	0.12 % del totale dei salari assoggettati all'AVS
da CHF 11'000'000.–	CHF 14'000.–* (forfettario) (contributo massimo sulla massa salariale)

* a partire dal 1° luglio 2025

Se il membro DFO gestisce una ditta individuale, la massa salariale determinante per il calcolo della contributo annuale verrà maggiorata di CHF 60'000.–, rispettivamente il contributo sulla massa salariale sarà di CHF 72.– (= 0.12 % di CHF 60'000.–).

Incasso del contributo sulla massa salariale

- 4.2 Per i membri DFO che affidano il conteggio dell'AVS a Panvica, l'incasso sarà effettuato automaticamente dalla stessa Panvica.
- 4.3 I membri DFO che non affidano il conteggio dell'AVS a Panvica si impegnano ad inoltrare a quest'ultima un documento giustificativo con la massa salariale assoggettata all'AVS rilasciato dalla cassa di compensazione competente entro e non oltre il 31.03, al fine di calcolare il contributo sulla massa salariale. Spetterà poi a Panvica emettere e inviare loro la fattura per pagare il contributo sulla massa salariale.
- 4.4. Se, dopo diffida, il documento giustificativo della cassa di compensazione per calcolare il contributo sulla massa salariale non viene inoltrato entro i termini, il membro dovrà versare il contributo massimo sulla massa salariale (attualmente di CHF 14'000.00). L'inoltro a posteriori del documento giustificativo è considerato irrilevante per stabilire il contributo dovuto sulla massa salariale.

5. Soluzione settoriale MSSL e linee direttive per una buona prassi procedurale (BPP)

La soluzione settoriale MSSL e le linee direttive BPP sono obbligatorie per i membri DFO. Per garantire e utilizzare la soluzione settoriale MSSL e le linee direttive BPP, a partire dal 2020 i membri DFO sono tenuti a pagare tasse annuali e tasse di attivazione conformemente al regolamento sui contributi.

- 5.1 I membri DFO devono obbligatoriamente versare una tassa annuale e una tassa d'attivazione conformemente ai capoversi da 5.2 a 5.4.

5.2 Contributo annuo

I membri DFO pagano un contributo annuo per anno d'esercizio in funzione del numero di rapporti di lavoro (indipendentemente dal sito, dal tasso d'occupazione e dalla durata) all'inizio dell'anno (giorno di riferimento: 1.1.).

5.3 Tassa d'attivazione

Al momento della prima attivazione, la **prima tassa di fatturazione** è fatturata una tantum ai membri DFO. I membri che alla data del congresso 2019 utilizzavano già la soluzione settoriale MSSL e le linee direttive BPP non pagano la prima tassa d'attivazione.

Se un membro desidera l'attivazione nelle sue altre sedi, **la tassa d'attivazione supplementare** è dovuta una tantum per l'attivazione supplementare in una sede dello stesso membro.

5.4 Importo delle tasse annuali e delle tasse d'attivazione

Numero totale dei rapporti di lavoro al giorno di riferimento 1.1.		Contributo annuo	Prima tassa d'attivazione (una tantum)	Tassa d'attivazione supplementare
Piccole imprese	Fino a 9	CHF 150.-	CHF 150.-	CHF 50.-
Medie imprese	Da 10 a 49	CHF 350.-	CHF 350.-	CHF 50.-
Imprese più grandi	Da 50 a 99	CHF 550.-	CHF 550.-	CHF 50.-
Grandi imprese	A partire da 100	CHF 750.-	CHF 750.-	CHF 50.-
Imprese familiari	0	CHF 50.-	CHF 150.-	CHF 50.-
Imprese il cui premio IP è inferiore allo 0,5 %	(indipendente)	CHF 50.-	CHF 150.-	CHF 50.-

6. Eccezioni

Il comitato direttivo ha il diritto di stabilire per contratto contributi e modalità che differiscono da quanto stabilito nei capoversi da 2 a 5 del presente regolamento per speciali categorie di membri. Il decreto del Consiglio federale riguardante il CCL di obbligatorietà generale di volta in volta in vigore dev'essere tassativamente osservato.

7. Conteggio e scadenza

- 7.1. I contributi di cui ai capoversi da 2 a 5 sono dovuti al 31.03. L'interesse di mora ammonta al 5 %. Nel caso di un'eventuale diffida, il membro in ritardo con il pagamento dovrà pagare una tassa di diffida supplementare di CHF 200.- (sia pagando un contributo, sia inoltrando il documento giustificativo della cassa di compensazione conformemente ai capoversi 4.3 e 4.4).
- 7.2. Se l'affiliazione avviene nell'anno in corso, il membro verserà i contributi dovuti pro rata temporis, conformemente ai capoversi da 2 a 5 (questo vale per l'anno d'affiliazione, ma non per l'anno di uscita dall'associazione, conformemente all'art. 9, cpv. 5, degli statuti).
- 7.3. Il comitato direttivo può decidere in qualsiasi momento di procedere all'incasso direttamente o tramite un altro terzo. In questo caso, la PCS può accertare autonomamente la massa salariale assoggettata all'AVS per calcolare il contributo sulla massa salariale presso la competente cassa di compensazione. I membri si impegnano in questo caso a firmare, se necessario, una procura supplementare a tale scopo a favore della PCS. Se il membro rifiuta di firmare una procura o se sussiste un caso ai sensi del capoverso 4.4 del presente regolamento, egli dovrà versare il contributo massimo sulla massa salariale conformemente al capoverso 4.1 (attualmente CHF 14'000.-) per l'anno contributivo in questione.
- 7.4. La PCS s'impegna a trattare tutti i dati dei suoi membri con la massima confidenzialità e in particolare a non utilizzarli per altri scopi, né a metterli a disposizione di terzi (rimane riservato l'art. 11, cpv. 3, degli statuti).

*DFO = dichiarazione di forza obbligatoria, tutte le aziende assoggettate al campo d'applicazione del CCL (anche quelle non affiliate all'associazione) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto